



# COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera n. 7  
Del 13/02/2019**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2019.-**

L'anno duemiladiciannove , il giorno tredici del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala consiliare di Massarosa, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 08/02/2019 prot. n° 3555 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di Prima convocazione. Presiede l'adunanza il Sig. Adolfo Del Soldato.

Assiste la Dott.ssa Paola Maria La Franca, SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricata della redazione del verbale.

Scrutatori: GORI ALESSANDRA, CASTELLI STEFANO, MORELLI NICOLA.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.13 e assenti, sebbene invitati, n. 4 come segue:

Nome	Qualifica	Presente/Assente
MUNGAI FRANCO	Sindaco	Presente
DEL SOLDATO ADOLFO	Presidente del Consiglio	Presente
BATINI CRISTINA	Consigliere	Assente
BROCCHINI RICCARDO	Capo Gruppo	Presente
FRATI LINDA	Consigliere	Assente
GORI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
ROSSI MATTEO	Consigliere	Presente
CASTELLI STEFANO	Capogruppo	Presente
GIANNINI RAFFAELLO	Consigliere	Presente
ZINZIO FABIO	Consigliere	Presente
GILARDETTI LEONARDO	Capo Gruppo	Presente
NUTI GIOVANNI	Consigliere	Presente
DATI SISTO	Vice Presidente del Consiglio	Assente
MONTALTO NICOLA	Capo Gruppo	Assente
MORELLI NICOLA	Capo Gruppo	Presente
BERNARDI DANIELE	Capo Gruppo	Presente
COLUCCINI ALBERTO	Capo Gruppo	Presente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO che l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 19 del 06.03.2014 e modificato con successive deliberazioni n. 66 del 18.07.2014, n. 62 del 24.07.2015 e n. 13 del 07.03.2016 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO che l'art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti»*;

VISTO il Piano Finanziario TARI per l'esercizio 2019 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

RILEVATO che in base all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 il piano finanziario comprende un'analisi dei seguenti aspetti:

- inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Massarosa;
- esposizione dei dati quantitativi relativi ai rifiuti prodotti ed alla raccolta differenziata;
- il modello gestionale ed organizzativo;
- le risorse economiche necessarie all'erogazione del servizio;
- con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si sono verificati e le relative motivazioni.

RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l'esercizio 2019;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato 2 punto 5;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Massarosa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. n. 147/2013 e articoli da 35 a 40 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 41 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, L. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti" senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

CONSIDERATO che a tale proposito è stata predisposta un'appendice al Piano finanziario in approvazione che si allega alla presente per farne parte sostanziale;

CONSIDERATO che il termine *a quo* di approvazione dei bilanci di previsione attualmente in vigore è fissato al 31 marzo p.v. in osservanza de:

- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che "gli enti locali (...) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 35 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

RICHIAMATO l'art. 44 del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale in merito alla determinazione del numero e scadenza delle rate della TARI;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, parere inserito nell'originale del presente atto;

DATO ATTO che tale deliberazione è stata esaminata nella competente commissione;

Il consigliere Matteo Rossi assume la presidenza del Consiglio Comunale in sostituzione di Adolfo Del Soldato che si assenta;

Viene aperta la discussione sul punto 8 all'ordine del giorno illustrato dall'assessore Stefano Natali;

Interviene il consigliere Nicola Morelli;

Rientra Adolfo Del Soldato in qualità di presidente del Consiglio Comunale il quale informa l'assemblea dell'emendamento a carattere tecnico - formale presentato da Leonardo Gilardetti presidente della Commissione Bilancio;

Intervengono inoltre i consiglieri Nicola Bernardi e Alberto Coluccini;

Esce definitivamente il consigliere Nicola Morelli che viene sostituito dal consigliere Daniele Bernardi nel ruolo di scrutatore. Risultano n. 12 consiglieri presenti;

Replica l'assessore Stefano Natali.

Esce il consigliere Matteo Rossi . Risultano n. 11 consiglieri presenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento additivo della proposta di deliberazione. Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 10 e n. 1 astenuto (Bernardi) espressi in forma di legge dai n. 11 consiglieri presenti e n. 10 consiglieri votanti

#### DELIBERA

di approvare l'emendamento presentato dal consigliere Leonardo Gilardetti allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente viene posto in votazione il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l'annualità 2019* integrato alla luce dell'approvazione dell'emendamento. Pertanto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 2 (Bernardi, Coluccini) espressi in forma di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 e dell'art. 31 del Regolamento comunale IUC il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2019, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell'art. 31 del Regolamento comunale nella parte in cui disciplina il tributo medesimo;

3) di determinare per l'anno 2019 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A alla presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>80,69%</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>19,31%</b>

4) di determinare, per l'anno 2019, le seguenti tariffe:

#### Utenze domestiche anno 2019

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF <sub>ud</sub> (€/mq)	TV <sub>ud</sub> (€/mq)	T <sub>ud</sub> (€/mq)
<i>FASCLA A</i>	1	0,51	2,48	<b>2,99</b>
<i>FASCLA B</i>	2	0,51	3,05	<b>3,56</b>
<i>FASCLA C</i>	3	0,51	3,43	<b>3,94</b>
<i>FASCLA D</i>	4	0,51	3,72	<b>4,23</b>
<i>FASCLA E</i>	>4	0,51	3,95	<b>4,46</b>

#### Utenze non domestiche anno 2019

Attività Produttive	TF <sub>und</sub> (€/mq)	TV <sub>und</sub> (€/mq)	T <sub>und</sub> (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,63	1,86	<b>2,49</b>
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,63	1,86	<b>2,49</b>
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	1,86	<b>2,49</b>
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,63	3,31	<b>3,94</b>
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,63	3,10	<b>3,73</b>
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,63	3,10	<b>3,73</b>
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,63	8,27	<b>8,90</b>
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,63	4,14	<b>4,77</b>
9 - Discoteche, night club	0,63	8,27	<b>8,90</b>
10 - Negozi di generi alimentari	0,63	10,34	<b>10,97</b>
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,63	8,27	<b>8,90</b>
12 - Negozi di beni durevoli	0,63	8,27	<b>8,90</b>
13 - Attività artigianali tipo botteghe	0,63	5,17	<b>5,80</b>
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,63	8,27	<b>8,90</b>

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,63	15,51	16,14
16 - Bar, caffè, pasticceria	0,63	15,51	16,14
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,63	12,41	13,04
18 - Banchi di mercato genere alimentari	0,63	12,41	13,04
19 - Banchi di mercato beni durevoli	0,63	8,27	8,90

5) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

6) di stabilire per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento IUC, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :

1^ rata "acconto":	28 febbraio
2^ rata "acconto":	30 aprile
3^ rata "saldo/conguaglio":	31 luglio
Rata unica:	30 aprile

7) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Infine,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 2 (Bernardi, Coluccini) espressi in forma di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267.

***Il dibattito è riportato integralmente nel testo dattiloscritto ottenuto mediante trascrizione del verbale della seduta agli atti dell'ufficio Segreteria Affari Generali***

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Paola Maria La Franca  
*Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adolfo Del Soldato  
*Firmato digitalmente*